

Assicurazione Viaggio

DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Ed. Giugno 2020_ultima versione disponibile

Prodotto: "Globy Blu Premium"

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Globy Blu Premium è un'assicurazione che copre gli infortuni di volo che si verificano in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e d'affari.



Che cosa è assicurato?

Infortuni di Volo

- ✓ Indennità in caso di infortuni avvenuti a bordo di un aeromobile e che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità permanente.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nel DIP aggiuntivo e nelle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ persone non domiciliate o non residenti in Italia
- ✗ viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda alla sezione «Ci sono limiti di copertura» del DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Mondo.

Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

L'elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito globy.it (<https://www.allianztravel-globy.it>).



Che obblighi ho?

Quando sottoscrive il contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.

In caso di sinistro:

- Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Allianz Global Assistance entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio deve avvenire presso l'agenzia dove il contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per la garanzia Infortuni di Volo: la copertura decorre dal momento in cui l'Assicurato entra in aeromobile fino al momento in cui esce.



Come posso disdire la polizza?

Per questo contratto non è applicabile il diritto di recesso.

Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Ed. Giugno 2020_ultima versione disponibile

Prodotto: "Globy Blu Premium"

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Il contratto assicurativo viene concluso con la sede secondaria:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-partners.it - info@allianz-assistance.it - PEC: awp.pc@legalmail.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 413.082.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 120.834.000.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 348.367.480e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 156.765.370. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 150,8% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 303,8%

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2019.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet https://www.allianz-partners.com/en_US/investor-relations.html a far data dal 31 maggio di ogni anno.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

INFORTUNI DI VOLO

La polizza assicura gli infortuni che l'Assicurato subisca come passeggero di voli effettuati su velivoli ed elicotteri, esclusi gli Aeroclubs, che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità permanente, anche se si verificano entro un anno dal giorno dell'infortunio.

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni:

- ✓ derivanti da atti di terrorismo o di pirateria o da tumulti popolari, ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- ✓ imputabili a colpa grave dell'Assicurato in qualità di passeggero, in parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
- ✓ che l'Assicurato subisca al di fuori dell'aeromobile, in caso di incidente aeronautico, atti di terrorismo o di pirateria aerea.

La presente copertura cessa, in caso di incidente aeronautico, al completamento delle operazioni di soccorso e, nel caso di atti di terrorismo o di pirateria aerea, quando l'Assicurato non sia più esposto agli effetti di tali atti.

Sono compresi anche l'asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze, l'annegamento, l'assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore.

 Che cosa NON è assicurato?	
INFORTUNI DI VOLO	Oltre a quanto indicato nel DIP: ✖ non sono considerati infortuni le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo, e gli infarti da qualsiasi causa determinati.
 Ci sono limiti di copertura?	
INFORTUNI DI VOLO	Globy® non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni: ! avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocoteri, parapendio, ecc.); ! avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclubs; ! avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza; ! avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie; ! imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario, salvo quanto previsto dall'art. 1.1 comma 3). Sono inoltre esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: ! danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; ! scioperi, sommosse, tumulti popolari; ! coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; ! confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; ! atti di terrorismo in genere (salvo quanto previsto dall'art. 1.1 comma 2) e 3), compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; ! trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; ! esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; ! materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; ! inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; ! epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; ! quarantene. La polizza può essere emessa a garanzia dello stesso rischio e per lo stesso viaggio per ! un capitale massimo per persona di € 500.000; ! un numero massimo di 10 assicurati o, comunque, indipendentemente dal numero degli assicurati, per un capitale globale massimo di € 5.000.000; ! un capitale massimo per ragazzi di età fino a 14 anni compiuti di € 50.000. Allianz Global Assistance, per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, corrisponde l'indennità come segue: ! sul capitale assicurato fino a € 250.000 non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 5% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in

	base alla parte eccedente tale limite; ! sull'eventuale parte eccedente € 250.000 e fino al massimo della somma assicurata non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 10% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite; ! qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità verrà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.
--	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	Denuncia di sinistro Gli eventuali sinistri vanno denunciati con una delle seguenti tre modalità: - via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24) - via internet (sul sito www.allianz-protection.com) - via posta (all'indirizzo qui sotto indicato) I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Liquidazione Danni Globy® Casella Postale 299 Via Cordusio 4 20123 MILANO L'Assicurato, o chi per esso, deve: a) darne avviso: secondo quanto previsto nelle singole garanzie. b) mettere a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro. I rimborsi sono corrisposti in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. Per la garanzia Infortuni di Volo l'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono darne avviso entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato fornendo la documentazione richiesta. In caso di morte dell'Assicurato devono avvisare immediatamente Globy®. Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni di assistenza sono fornite all'Assicurato da enti/ strutture/ società/ professionisti convenzionati con l'impresa su incarico di quest'ultima. Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione da parte di altre imprese. Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	L'impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. In caso contrario, la Compagnia si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza.



Quando e come devo pagare?

PREMIO	Le seguenti informazioni sono del tutto analoghe a quanto riportato nel DIP riguardo al premio: il pagamento del Premio deve avvenire presso l'agenzia dove il contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa.
RIMBORSO	È previsto il rimborso del premio da parte dell'impresa in caso di inosservanza dei termini indicati per il pagamento del sinistro.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

DURATA	La copertura assicurativa decorre: - dalle ore 00.01 del giorno indicato come data di decorrenza della polizza; - la copertura ha inizio dall'ora dell'invio dell'email di conferma al Cliente qualora la data di emissione e quella di decorrenza coincidano, a condizione che: - il Contraente sia anche Assicurato e a bordo del volo a garanzia del quale è stata emessa l'assicurazione; - al momento della stipulazione venga espressamente riportato il numero di biglietto aereo relativo al primo volo assicurato. Ai fini del conteggio della durata della copertura, Globy® considera intere le giornate di decorrenza e di scadenza indicate dal Contraente, anche se la polizza è valida per una sola frazione di esse. Per le durate 24 ore o 24+24 ore, Globy® garantisce la copertura all'Assicurato dal momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per il volo a garanzia del quale è stata emessa la polizza e fino al completamento dell'intera tratta di viaggio di andata o di ritorno purché l'arrivo a destinazione sia previsto entro 12 ore dalla scadenza indicata in polizza per il biglietto assicurato. Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1) come riferimento per la decorrenza. L'arco temporale di validità della polizza varia da un minimo di 24 ore e fino ad un massimo di 100 giorni. La durata "due periodi di 24 ore" è utilizzabile per viaggi di andata, di andata e ritorno anche nella forma "open" o per due giorni anche non consecutivi. Pertanto, il periodo di validità del contratto inizia dal giorno e dall'ora di decorrenza della polizza come definito nei punti sopra riportati oppure, qualora sia stato indicato il numero del biglietto aereo, dal momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per il volo previsto. In caso di sospensione forzata o di cambiamento di rotta decisi dal vettore aereo per ragioni tecniche, emergenze sanitarie a bordo o per avverse condizioni atmosferiche, l'assicurazione continuerà ad avere valore oltre il limite di tempo prefissato e fino al termine del viaggio in corso.
SOSPENSIONE	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

**Come posso disdire la polizza?**

RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE	Non è prevista la possibilità di recedere dal contratto.
RISOLUZIONE	Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto.

**A chi è rivolto questo prodotto?**

A tutti coloro che effettuano viaggi in aeromobile e vogliono proteggersi per il rischio di infortuni in volo.

**Quali costi devo sostenere?**

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30% del premio assicurativo imponibile, ovvero al netto delle imposte di assicurazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi: - Form dedicato alla presentazione di un reclamo sul sito web della Compagnia - E-mail alla casella reclamiAWP@allianz.com - Fax: +39 02 26 62 4008 - Lettera indirizzata a AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
----------------------------------	---

DIPA_Globy Blu Premiun_Ed. 062020 Pag. 4 di 5

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



	Servizio Qualità - C.P. 81 - Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
MEDIAZIONE	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). In materia di contratti assicurativi, chi vuole tutelare i propri diritti, prima di proporre un'azione davanti al Giudice, deve preliminarmente e necessariamente avviare un tentativo di conciliazione obbligatoria davanti a un Organismo di mediazione.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita non è obbligatoria.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/ .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AWP P&C S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

- ☐ **Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- ☐ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- ☐ **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- ☐ **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-partners.it – info@allianz-assistance.it
- ☐ **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“Globy Blu Premium”
Edizione Giugno 2020

La presente documentazione è conforme alle Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA “Contratti Semplici e Chiari”

Indice

DEFINIZIONI	1
NORMATIVA COMUNE	1
1. Operatività	1
2. Decorrenza, durata, validità	1
3. Validità territoriale	1
4. Persone assicurabili	1
5. Limiti di sottoscrizione	1
6. In caso di sinistro	1
7. Rinvio alle norme di legge	2
GARANZIE	2
1. <i>Infortuni di volo</i>	2
1.1 Oggetto	2
1.2 Esclusioni	2
1.3 Capitale assicurato	2
1.4 Dichiarazioni dell'Assicurato- Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi)	2
1.5 Clausola di cumulo – Polizze emesse in forma cumulativa	2
1.6 Disposizioni/Limitazioni	3
1.7 Criteri di liquidazione	3
1.8 Franchigia	3
1.9 Rinuncia al Diritto di Surrogazione	3
1.10 Beneficiari	3
2. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO	3
2.1 Infortuni di volo	3
RIFERIMENTI IMPORTANTI	3

Globy Blu Premium

DEFINIZIONI

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Evento:	l'accadimento che ha generato direttamente uno o più sinistri.
Familiare:	il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini fino al primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Globy®:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Viaggio:	il trasferimento in aereo e le eventuali tratte di congiunzione, come risultanti dalla biglietteria aerea a garanzia della quale è stata acquistata l'assicurazione.

NORMATIVA COMUNE

1. Operatività

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- per le durate e i capitali identificati in polizza;
- dal momento in cui l'Assicurato entra in un aeromobile e termina al momento nel quale ne esce;
- se il premio è stato pagato.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Decorrenza, durata, validità

a) La copertura assicurativa decorre:

- dalle ore 00.01 del giorno indicato come data di decorrenza della polizza;
- dall'ora dell'invio dell'email di conferma al Cliente qualora la data di emissione e quella di decorrenza coincidano, a condizione che:
 - il Contraente sia anche Assicurato e a bordo del volo a garanzia del quale è stata emessa l'assicurazione;
 - al momento della stipulazione venga espressamente riportato il numero di biglietto aereo relativo al primo volo assicurato.

Ai fini del conteggio della durata della copertura, Globy® considera intere le giornate di decorrenza e di scadenza indicate dal Contraente, anche se la polizza è valida per una sola frazione di esse.

Per le durate 24 ore o 24+24 ore, Globy® garantisce la copertura all'Assicurato dal momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per il volo a garanzia del quale è stata emessa la polizza e fino al completamento dell'intera tratta di viaggio di andata o di ritorno purché l'arrivo a destinazione sia previsto entro 12 ore dalla scadenza indicata in polizza per il biglietto assicurato.

Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1) come riferimento per la decorrenza.

b) L'arco temporale di validità della polizza varia da un minimo di 24 ore e fino ad un massimo di 100 giorni.

La durata "due periodi di 24 ore" è utilizzabile per viaggi di andata, di andata e ritorno anche nella forma "open" o per due giorni anche non consecutivi. Pertanto, il periodo di validità del contratto inizia dal giorno e dall'ora di decorrenza della polizza come definito al punto a) oppure, qualora sia stato indicato il numero del biglietto aereo, dal momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per il volo previsto.

c) In caso di sospensione forzata o di cambiamento di rotta decisi dal vettore aereo per ragioni tecniche, emergenze sanitarie a bordo o per avverse condizioni atmosferiche, l'assicurazione continuerà ad avere valore oltre il limite di tempo prefissato e fino al termine del viaggio in corso.

3. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida nel mondo intero.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito <https://www.allianztravel-globy.it>.

4. Persone assicurabili

Globy® assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.

5. Limiti di sottoscrizione

5.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 100 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

5.2 Pena la non validità della polizza, l'ora di emissione della stessa deve essere antecedente all'orario di partenza schedato del primo volo assicurato.

6. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve

a) darne avviso:

- a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso anche se non espressamente prevista alla sezione *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

7. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE

Infortuni di volo

1. Infortuni di volo

1.1. Oggetto

Globy® assicura, dal momento in cui l'Assicurato entra a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è uscito gli infortuni:

- 1) che lo stesso subisca quale passeggero di voli esercitati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società di traffico aereo, esclusi gli aeroclub;
- 2) cagionati da atti di terrorismo o di pirateria o da tumulti popolari, ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- 3) imputabili a colpa grave dell'Assicurato in qualità di passeggero, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile;
- 4) che l'Assicurato subisca al di fuori dell'aeromobile, in caso di incidente aeronautico, atti di terrorismo o di pirateria aerea. La presente copertura cessa, in caso di incidente aeronautico, al completamento delle operazioni di soccorso e, nel caso di atti di terrorismo o di pirateria aerea, quando l'Assicurato non sia più esposto agli effetti di tali atti che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, producano lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato una invalidità permanente oppure la morte.

Globy® considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

Globy® non considera infortuni

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

1.2. Esclusioni

Globy® non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni:

- a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocopter, parapendio, ecc.);
 - b) avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclub;
 - c) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
 - d) avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
 - e) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario, salvo quanto previsto dall'art. 1.1 comma 3).
- Sono inoltre esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
- f) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
 - g) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
 - h) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
 - i) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
 - j) atti di terrorismo in genere (salvo quanto previsto dall'art. 1.1 comma 2) e 3), compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
 - k) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
 - l) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
 - m) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
 - n) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
 - o) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
 - p) quarantene.

1.3. Capitale assicurato

Il capitale assicurato ed indicato in polizza è di pari importo per il caso di morte e di invalidità permanente.

1.4. Dichiarazioni dell'Assicurato

Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi).

L'Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza:

- dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni a capitolato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di:
 - € 1.000.000 per il caso di morte;
 - € 1.000.000 per il caso di invalidità permanente.

1.5. Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, da esso Contraente stipulate con AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di:

- **in caso di morte**
 - € 1.000.000 per persona
 - € 5.000.000 complessivamente per aeromobile;
- **in caso di invalidità permanente**
 - € 1.000.000 per persona

- € 5.000.000 complessivamente per aeromobile.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

1.6. Disposizioni/Limitazioni

La polizza può essere emessa a garanzia dello stesso rischio e per lo stesso viaggio per

- un capitale massimo per persona di € 500.000;
- un numero massimo di 10 assicurati o, comunque, indipendentemente dal numero degli assicurati, per un capitale globale massimo di € 5.000.000;
- un capitale massimo per ragazzi di età fino a 14 anni compiuti di € 50.000.

1.7. Criteri di liquidazione

Globy® corrisponde:

- l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
- l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
- per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Globy® corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente;
- per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata;
- per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche).

1.8. Franchigia

Globy®, per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, corrisponde l'indennità come segue:

- sul capitale assicurato fino a € 250.000 non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 5% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla parte eccedente tale limite;
- sull'eventuale parte eccedente € 250.000 e fino al massimo della somma assicurata non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 10% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
- qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità verrà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.

1.9. Rinuncia al Diritto di Surrogazione

Globy® rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

1.10. Beneficiari

Polizze individuali: qualora l'Assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l'Assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari;

Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

2. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 6 della Normativa Comune)

2.1 Infortunio di volo

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso a Globy® entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito dell'Assicurato;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento;
- documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato sull'aeromobile;
- certificati medici attestanti l'infortunio, in originale;
- successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni, in originale.

Inoltre, se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura si deve darne immediato avviso a Globy®.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

■ Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza e/o in caso di ricovero ospedaliero contattare immediatamente:

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.allianz-protection.com

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti tre modalità:

- via telefono (al numero 02-23695862 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- via internet (sul sito www.allianz-protection.com)
- via posta (all'indirizzo qui sotto indicato)

I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
 Servizio Liquidazione Danni Globy®
 Casella Postale 299
 Via Cordusio 4
 20123 MILANO

GLOBY® QUICK

Globy® garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza.

Informativa per la privacy

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, Allianz Partners), con sede in v.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.

La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.

Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. Allianz Partners è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Quali dati personali saranno raccolti?

Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:

- Cognome, nome
- Indirizzo
- Codice fiscale
- Numero di cellulare
- Indirizzo email
- Età

3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che otterremo dal soggetto al quale si è rivolto per l'emissione della polizza, per diverse finalità, come indicato di seguito:

- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza
- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)
- ✓ Per gestire le somme dovute
- ✓ Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi
- ✓ Per la prevenzione dei reati di terrorismo
- ✓ Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
- ✓ Per sottoporle sondaggi qualitativi mediante l'invio di una mail contenente un link, attraverso il quale potrà effettuare un questionario in merito ai servizi da noi forniti, consentendoci di verificare il suo livello di soddisfazione e
- ✓ previo consenso, potremmo richiedere un successivo contatto telefonico per raccogliere elementi utili al miglioramento dei nostri servizi sulla base della sua esperienza con noi

Per le finalità sopra indicate per le quali non è richiesto il suo consenso, specifichiamo che si tratta di attività per le quali esso non è richiesto, in quanto il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio.

Lei ha comunque il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo secondo le modalità indicate nella sezione 6.

Nel caso in cui non desidera comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.

4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, società di soccorso stradale, società di autonoleggio, società di trasporti, strutture sanitarie, riparatori, consulenti tecnici, periti, avvocati)

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- altre società del Gruppo Allianz, società di trasporti, consulenti tecnici, periti, società incaricate di effettuare sondaggi di qualità, società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti)

L'elencazione dei soggetti terzi sopra indicati, incaricati di effettuare i diversi servizi, si riferisce alle varie garanzie che possono essere previste dalle nostre polizze.

I soggetti terzi a cui saranno effettivamente comunicati i suoi dati personali saranno quelli specifici incaricati di fornire i servizi ricompresi nelle garanzie previste nella polizza da lei sottoscritta.

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analoga natura).

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo: https://www.allianz-partners.com/en_US/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.

6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi previsti dalla normativa;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo. A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano. È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.

8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- ✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati relativi a reclami e sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili - 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- ✓ Dati relativi alla verifica di qualità del servizio - 1 (uno) anno dal sondaggio

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

9. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
 Data Protection Officer
 Viale Brenta 32
 20139 MILANO
 E-mail: privacyAzP_ITA@allianz.com

10. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata a Settembre 2022.

AWP P&C S.A.
 Sede Legale
 7 rue Dora Maar,
 93400 Saint-Ouen
 France

Capitale Sociale
 € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
 delle assicurazioni dall'Autorité
 de contrôle prudentiel et de
 résolution (ACPR)
 il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
 e delle Società Francesi
 n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
 Generale per l'Italia**
 Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
 Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
 iscrizione al Registro delle Imprese
 di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
 dell'attività Assicurativa
 in Italia in regime
 di stabilimento, iscritta
 in data 3 novembre 2010
 al n. I.00090, all'appendice
 dell'albo Imprese Assicuratrici,
 Elenco I

